

N. R.G. 2017/23512



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE**

Nel procedimento sommario di cognizione iscritto al n. r.g. **23512/2017** promosso da:  
xxxxxxxxxxxx(C.F. xxxxxx), con il patrocinio dell'avv. VALSECCHI MADDALENA ed  
elettivamente domiciliato presso il difensore in Lecco piazza degli Affari n. 7 giusta procura in  
calce al ricorso

Ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 80185690585), **C.T. PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLA PROT. INT. MILANO C/O PREFETTURA UTG** (C.F. 97723970154),

Resistente contumace

e con l'intervento del **Pubblico Ministero**

\*

Il Giudice onorario dott.ssa Letizia D'Elia,  
in sostituzione della dott.ssa Orietta Stefania Miccichè nel ruolo aggiuntivo di protezione  
internazionale,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.12.2017 all'esito di discussione,  
visto l'art. 702 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

La controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa mediante ricorso tempestivamente depositato  
il 14.04.2017 ex artt. 35 D. Lgs. 25/2008 e 19 D.Lgs 150/2011 da xxxxxxxxxxxx, sedicente  
cittadino del Ghana, nato il xxxxx.1998 avverso il provvedimento del Ministero  
dell'Interno - Commissione Territoriale di Milano, di rigetto della domanda di riconoscimento  
della protezione internazionale notificato il 24.03.2017

L'amministrazione statale non si è costituita, rimanendo contumace in giudizio, e il Pubblico  
Ministero - notiziato del procedimento in fase di avvio -non ha ritenuto di intervenire in giudizio.

La Commissione territoriale ha respinto la domanda di protezione internazionale ritenendo  
l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra e dal D.lgs  
251/2007 e non ha ritenuto al sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per ragioni  
umanitarie.



L'intera vicenda descritta dal ricorrente nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione territoriale è stata confermata sostanzialmente anche in questa sede ed è apparsa in linea con le dichiarazioni rese alla Commissione, coerente e priva di contraddizioni ed è nel complesso credibile.

Nel corso dell'interrogatorio in questa sede ha dichiarato di essere entrato in Italia nel gennaio 2013 orfano di entrambi i genitori, che dopo la morte della madre erano iniziati le liti con i fratellastri, figli del secondo matrimonio della madre, per questioni ereditarie; che a causa di ciò aveva dato fuoco ad uno dei terreni contesi ma che le fiamme si erano estese ai campi dei vicini contadini danneggiandoli, che erano stato denunciato alla polizia e nel timore di essere arrestato se n'era andato in Libia

La valutazione fatta dalla Commissione Territoriale risulta condivisibile, in quanto la vicenda personale ha origine nel contesto familiare per questioni ereditarie e per motivi legati ad un fatto di ordinaria giustizia; la vicenda personale non concretizza i presupposti di persecuzione "personale e diretta" nel paese di origine per una delle ragioni previste dagli artt. 7 e 8 D.Lgs 251/2007 ; né sono ricavabili elementi concreti per ritenere che in caso di rimpatrio vi sia il fondato timore che il ricorrente possa subire una persecuzione in ragione della propria vicenda.

Per quanto emerso, non si ritiene che vi siano i presupposti per l'accoglimento favorevole della domanda di protezione internazionale sotto il profilo di status di rifugiato

Analoghe considerazioni devono farsi con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria, in quanto non è possibile ritenere, alla luce delle vicenda descritta, che in ipotesi di rimpatrio il ricorrente possa essere esposto al pericolo di un "danno grave", per tale intendendosi le ipotesi tassative descritte dall'art.14 D. Lgs. 251/2007 ovvero:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione alla pena di morte;
- b) la tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine;

Quanto all'ipotesi contemplata dalla lett. C del citato D.Lgs, ( minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale) non può ritenersi che il ricorrente possa essere esposto al pericolo di un "danno grave"; ciò in quanto attraverso la consultazione di fonti istituzionali attendibili e di pubblico accesso (tra le tante il sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli affari esteri; eco.net e refworl.org) si ricava che le Autorità ghanesi hanno disposto il rafforzamento delle misure di sicurezza al fine di elevare la sicurezza nel paese contro il rischio terrorismo, ma non si registrano nella regione di origine situazioni di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale tali da determinare un rischio effettivo di un danno grave, presupposto necessario per



il riconoscimento della protezione internazionale. Va pertanto respinta la domanda di protezione internazionale

Passando all'esame della istanza di protezione umanitaria, disciplinata dall'art. 5 co.6 D.Lgs 286/1998, richiamato dall'art. 32 D.Lgs 25/2008, la Commissione ha ritenuto insussistenti i presupposti per il rilascio del relativo permesso.

Dalle dichiarazioni rese che appaiono credibili in quanto coerenti ed in linea con le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Territoriale è emerso che il ricorrente ha lasciato il proprio paese in giovane età, che è orfano di entrambi i genitori e che al suo paese non ha più un'occupazione di lavoro, nè riferimenti parentali e sociali. La difesa ha ampiamente documentato nel corso del giudizio il percorso di integrazione culturale, di formazione e di lavoro avviato nel nostro paese; emerge che il ricorrente si è inserito con favore nella comunità ospitante, ricevendo apprezzamento per la dedizione e l'impegno dimostrati nei lavori di pubblica utilità che gli sono stati proposti. Non sono inoltre emerse situazioni di ordine pubblico ostative alla permanenza del ricorrente nel territorio dello Stato. Tali circostanze inducono a ritenere integrata la ragione di carattere umanitario di cui all'art. 5 co 6 D.Lgs 1998/286 per il riconoscimento in suo favore della forma minima di protezione umanitaria

Si ritiene di non dover provvedere sulle spese del giudizio in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione dello Stato.

#### **P.Q.M.**

*Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta con R.G.23512/2017, promossa con ricorso ex artt. 35 D.Lgs. 25/2008 e 19 D. Lgs.150/2011 da xxxxxxxxxxxxxxxxL CUI CUI 054MS97 contro MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE C/O PREFETTURA U.T.G. DI MILANO, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, contrariis rejectis, così provvede:*

- *Respinge la domanda di protezione internazionale sotto il profilo di status di rifugiato e di protezione sussidiaria;*
- *riconosce al ricorrente la protezione umanitaria*
- *nulla per le spese;*
- *manda la cancelleria a trasmettere il fascicolo al giudice titolare per quanto di competenza in ordine alla liquidazione dei compensi professionali, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera in atti del CdO Avv. Mi .*

*Si comunichi.*

*Milano, 17.03.2018*

*Il Giudice*

*Letizia D'Elia*

